




REGIONE PUGLIA



**STRUTTURA DI GESTIONE PO FESR 2007-2013
ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.3**

**PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013
ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.3 – AZIONE 2.3.2**

**DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
REGIONE PUGLIA
E
COMUNE DI GROTTAGLIE (TA)**

per la realizzazione dell'intervento di
"RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE"

IMPORTO PROVVISORIO FINANZIAMENTO

€ 70.000,00



REGIONE PUGLIA



STRUTTURA DI GESTIONE PO FESR 2007-2013 ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.3

Art. 1

Oggetto del disciplinare

1. Il presente Disciplinare è diretto a regolamentare i rapporti tra il Servizio Risorse Naturali della Regione Puglia, struttura di gestione della Linea di Intervento 2.3 (di seguito Regione), e il **Comune di Grottaglie (TA)** (di seguito Soggetto beneficiario), per la concessione del contributo finanziario di € 70.000,00 (euro settantamila/00) a valere sul Programma Operativo FESR Puglia 2007/2013, Asse II, Linea di Intervento 2.3, Azione 2.3.2 (di seguito Programma), destinato alla realizzazione dell'intervento di "Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile".
2. Il suddetto intervento è finalizzato alla realizzazione delle attività connesse all'aggiornamento del piano comunale di emergenza.

Art. 2

Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

3. Il Soggetto beneficiario, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, si obbliga a trasmettere alla Regione, copia conforme dell'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP).
2. Entro lo stesso termine di 15 giorni, il RUP deve procedere alla registrazione sulla piattaforma MIRWEB, compilando la propria scheda anagrafica. Ogni successiva variazione del Responsabile del Procedimento deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 giorni dalla variazione stessa.

Art. 3

Obblighi del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare e, al fine di garantire il rispetto delle Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013 di cui alla D.G.R. Puglia 9 marzo 2010, n.651, si obbliga a:
 - ✓ attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
 - ✓ rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, le normative comunitarie in materia di concorrenza per l'affidamento delle forniture di beni e servizi, nonché in materia di ambiente;
 - ✓ garantire il rispetto della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;





REGIONE PUGLIA



STRUTTURA DI GESTIONE PO FESR 2007-2013 ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.3

- ✓ garantire l'applicazione degli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari;
- ✓ nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma, mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni, ai sensi dell'art.60 lett. d) del Reg. CE n.1083/2006;
- ✓ iscrivere il progetto al sistema CUP (codice unico di progetto);
- ✓ applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006, n.28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
- ✓ applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008, n.15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- ✓ provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione;
- ✓ registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato;
- ✓ anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito della verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione e della omologazione della spesa complessiva sostenuta da parte del Soggetto beneficiario;
- ✓ presentare una relazione preliminare, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento e/o esecuzione dell'intervento, contenenti comunque la rendicontazione delle spese sostenute, oltreché, ove possibile, un report fotografico attestante l'avanzamento e/o esecuzione dell'intervento e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità, e una conclusiva relazione finale;
- ✓ conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, ed una dettagliata ed aggiornata informativa sulla localizzazione delle attrezzature destinate ad altre sedi;
- ✓ consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie, per almeno 3 anni successivi alla chiusura procedurale del Programma;
- ✓ assicurare l'operatività dell'intervento entro la chiusura procedurale del Programma.

2. E' fatto divieto al Soggetto beneficiario di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l'intervento oggetto del presente disciplinare.


 3/15



Art. 4

Ulteriori adempimenti del Soggetto beneficiario

1. Nella redazione/aggiornamento del piano comunale di emergenza è necessario attenersi alle seguenti prescrizioni tecniche, al fine di rendere evidenti i valori ambientali e culturali dei territori e tenere conto degli stessi nella predisposizione delle procedure di gestione delle emergenze, nonché di assicurare l'omogeneità a livello regionale delle elaborazioni effettuate per la redazione dei piani e l'utilizzabilità degli stessi per sintesi a livello regionale:

- tutte le elaborazioni cartografiche devono essere effettuate sulla base della cartografia regionale (CTR e ortofoto) reperibile sul sito www.sit.puglia.it e restituite al Servizio Risorse Naturali della Regione Puglia in formato *.shp o compatibile georiferite nel sistema WGS 84 UTM 33 N;
- tra i dati di base dovranno essere riportati, ove presenti, i tematismi già individuati in altri strumenti di scala regionale (PPTR, PUTT, catasto grotte, ecc.) che consentono di evidenziare la qualità ambientale e culturale e lo stato di tutela del territorio comunale:
 - aree di elevata valenza ambientale: parchi nazionali e regionali, riserve statali e regionali, SIC, ZPS, IBA, aree appartenenti alla rete ecologica regionale per la conservazione della biodiversità del PPTR; territori costieri (fascia di 300 m dalla linea di costa), laghi e territori contermini (fino a 300 m dalla riva del lago); fiumi, torrenti e corsi d'acqua; boschi; grotte + buffer 100 m (dall'ingresso o dalla proiezione del rilievo ove disponibile); lame e gravine; versanti;
 - aree di elevata valenza culturale: siti Unesco; beni culturali (parte II del D.Lgs. n. 42/2004 - ex vincolo Legge n. 1089/1939); immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 - ex vincolo Legge n. 1497/1939); aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs. 42/2004); zone archeologiche; tratturi; ambiti di valore eccezionale "A" del PUTT; ambiti di valore rilevante "B"; aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G.).

Per le summenzionate aree, ove assumano rilievo rispetto alle previsioni del piano di emergenza, dovranno essere riportati anche i riferimenti dei responsabili degli eventuali enti gestori o di vigilanza e le norme di salvaguardia.

Le procedure proposte non dovranno avere impatti aggiuntivi sullo stato di conservazione delle aree di cui al presente punto.

2. Nel caso di acquisto di beni, in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea - che sostiene la politica degli acquisti pubblici ecologici (Green Public Procurement-GPP) come uno degli strumenti più efficaci per la sostenibilità ambientale rivolti alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti locali - nonché in coerenza con i principi contenuti nella L.R. 1 agosto 2006 n. 23, che promuove "l'introduzione di criteri di eco-efficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure



REGIONE PUGLIA



STRUTTURA DI GESTIONE PO FESR 2007-2013 ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.3

di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, in attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (articolo 3, numero 6), nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile e dei principi di diritto comunitario e nazionale che disciplinano gli appalti pubblici", il Soggetto beneficiario deve trasmettere alla Regione, anche su supporto informatico, una tabella redatta secondo lo schema che segue. L'invio dovrà avvenire contestualmente alla trasmissione della documentazione necessaria ad ottenere la prima erogazione del 35 %; in caso di variazioni rispetto alla tabella trasmessa, dovrà essere inviato un aggiornamento della stessa contestualmente alla trasmissione della documentazione necessaria ad ottenere l'ultima erogazione del 5 %.


La tabella dovrà evidenziare gli eventuali criteri ambientali adottati nella scelta dei beni acquistati, indicando nella colonna a sinistra la descrizione del bene acquistato, nella colonna centrale la relativa quantità e nella colonna a destra l'eventuale criterio ambientale adottato (es.: etichettatura ecologica, mezzi a bassa emissione, mezzi/attrezzature che utilizzano combustibili a ridotto impatto ambientale), anche con riferimento ai criteri ambientali minimi proposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, consultabili sul sito www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html (ivi compreso il D.M. del 22/02/2011, in G.U. n.64 del 19/03/2011 suppl. ord. n.74):

Bene acquistato	Quantità	Eventuale criterio ambientale adottato nella scelta

Art. 5


Cronoprogramma dell'intervento

1. Nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare, il Soggetto beneficiario dovrà provvedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento di beni e servizi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici (es.: pubblicazione bando di gara).
2. Entro i successivi 120 giorni il Soggetto beneficiario dovrà provvedere all'assunzione dell'obbligo giuridicamente vincolante (es.: sottoscrizione del contratto).
3. In fase di esecuzione del contratto (fornitura e/o servizio), dovrà essere garantito l'avanzamento dell'intervento in modo da consentirne la conclusione entro e non oltre la chiusura procedurale del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013.


5/15



REGIONE PUGLIA



STRUTTURA DI GESTIONE PO FESR 2007-2013 ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.3

4. Per ciascuna fase di attuazione dell'intervento, il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicarne alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere la relativa documentazione.
5. In caso di ritardo nell'attuazione dell'intervento, dipendente da cause comprovate, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.
6. La Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento di cui al comma 3, ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei suddetti termini.
7. In caso di mancato avvio o mancato completamento dell'intervento ammesso a contributo finanziario, per il quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, si procederà alla revoca del contributo finanziario ed eventualmente al recupero delle somme già erogate.

Art. 6

Contributo finanziario definitivo

1. Il Soggetto beneficiario, dopo l'espletamento delle procedure di affidamento di forniture di beni e servizi, dovrà approvare e trasmettere alla Regione il quadro economico definitivo di spesa dell'intervento depurato delle economie conseguite in sede di affidamento.
2. Il Responsabile di Azione procede alla verifica, rispetto all'ammissibilità delle spese, del quadro economico definitivo di spesa e conseguentemente propone al Responsabile di Linea di Intervento di adottare l'atto definitivo di concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione.

Art. 7

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite, nel rispetto del D.P.R. 3 ottobre 2008 n.196, dal Programma Pluriennale di Attuazione dell'Asse II (PPA) della Linea di Intervento 2.3, vigente al momento della selezione degli interventi. In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) servizi e consulenze specifiche per la redazione/aggiornamento dei piani di emergenza;
 - b) costruzione o acquisizione di software e strumenti di aggiornamento specialistici e acquisizione di hardware;
 - c) acquisizione di automezzi, macchinari e attrezzature operative, nonché dispositivi di protezione individuale;



d) spese generali non superiori al 2% delle spese di cui ai punti precedenti.

2. Relativamente ai servizi e alle consulenze di cui alla lett. a), sono ritenute ammissibili le spese che il beneficiario sostiene a favore di erogatori esterni di servizi e di consulenze specifiche, i quali si assumono determinati compiti che sono necessari per il raggiungimento degli obiettivi progettuali e che il beneficiario non è in grado di svolgere in proprio.

In tal caso, l'affidamento degli incarichi per servizi e consulenze a soggetti terzi deve essere attuato in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica e la scelta deve essere motivata in base a criteri tecnici ed economici, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

3. La spesa per l'acquisizione dei beni di cui alle lett. b) e c), compresi i costi accessori (quali trasporto, installazione, consegna, ecc.), è ammessa solo se strettamente necessaria all'attuazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi e se l'acquisto avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e delle disposizioni comunitarie in materia di ambiente e pubblicità.

4. L'intero prezzo del bene è ammissibile soltanto nel caso di uso esclusivo per il progetto e purché sia assicurato il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso dopo la fine del progetto per almeno 5 anni dalla data di erogazione del pagamento finale.



5. Per spese generali si intendono quelle espressamente contemplate dalla proposta progettuale, riconducibili all'attività finanziata in quanto connesse all'esecuzione dell'operazione, così come disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e in linea con quanto previsto dal "Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di 1 livello" approvato dall'IGROE. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo non superiore al 2% delle spese di cui ai punti a), b) e c) del comma 1. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali rispetto alla percentuale massima, resteranno a carico del Soggetto beneficiario.

6. Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

7. Non sono, altresì, ammissibili le spese relative ad un bene e/o servizio per le quali il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario. In particolare, l'utilizzo del contributo oggetto del presente Disciplinare dovrà essere coerente ed integrato con le attività di potenziamento del sistema di protezione civile avviate con le DD.G.R. n. 255/2006 e n. 317/2008.

8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile.

9. L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

  7/15



- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
 - b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
10. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. 3 ottobre 2008, n.196 ed all'estratto sull'ammissibilità delle spese di cui al "Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello".

Art. 8

Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. Il Responsabile di Azione predispone gli atti di erogazione del finanziamento, fino al limite della disponibilità finanziaria, secondo le seguenti modalità:
 - prima erogazione del 35% dell'importo del contributo finanziario definitivo a titolo di anticipazione, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - comunicazione del CUP associato al Codice Operazione del progetto;
 - presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di affidamenti/gare;
 - inoltro di copia del contratto/i sottoscritto/i con il soggetto aggiudicatario, riportante la clausola prevista dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
 - per gli interventi di allestimento dei Centri Operativi Comunali (COC) e acquisizione di automezzi e attrezzature, la tabella redatta secondo i contenuti e lo schema riportati all'art. 4 comma 2, anche su supporto informatico;
 - presentazione della relazione preliminare, debitamente documentata, redatta sulla base delle indicazioni di cui al successivo art. 10;
 - attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB con registrazione di eventuali pagamenti effettuati, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
 - presentazione di domanda di pagamento;
 - erogazione successiva pari al 60% del contributo finanziario definitivo, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - trasmissione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni c/o forniture relative alle attività oggetto dell'intervento;






REGIONE PUGLIA



STRUTTURA DI GESTIONE PO FESR 2007-2013 ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.3

- presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno al 90% delle somme già erogate dalla Regione;
 - presentazione della relazione intermedia di cui al successivo art. 10;
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, a seguito dei seguenti adempimenti:
 - trasmissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione, che accerti la regolarità della fornitura dei beni e/o dei servizi/consulenze e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite nel contratto;
 - per l'intervento di redazione/aggiornamento del piano comunale di emergenza, trasmissione di copia su supporto informatico del Piano comunale di emergenza, per il quale si è fruito del presente finanziamento, comprendente i contenuti tecnici di cui all'art. 4, comma 1;
 - per gli interventi di allestimento dei Centri Operativi Comunali (COC) e acquisizione di automezzi e attrezzature, trasmissione della tabella di cui all'art. 4 comma 2, eventualmente aggiornata, anche su supporto informatico;
 - emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
 - presentazione della relazione finale di cui al successivo art. 10;
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione di tutti i pagamenti effettuati, che concorrono all'omologazione della spesa complessiva, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
 - presentazione della domanda di pagamento.
2. L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla disponibilità in favore della Regione Puglia delle relative risorse finanziarie.
 3. Le erogazioni, salvo la prima anticipazione, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.
 4. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile:
"Documento contabile finanziario a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia FESR 2007-2013 - Obiettivo Convergenza - ammesso per l'intero importo/per l'importo di € _____".




5. I documenti giustificativi di pagamento (mandati di pagamento quietanzati o documentazione equivalente) devono riportare i codici CIG e CUP, come disposto dalla Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9

Rendicontazione

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB e mediante supporto cartaceo, nonché a registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato.
2. La percentuale di cofinanziamento comunale indicata nella domanda di ammissione non può essere ridotta in sede di rendicontazione. In caso contrario il contributo regionale subirà una riduzione sino a riportare il cofinanziamento alla percentuale dichiarata nella domanda.
3. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal Soggetto beneficiario una attestazione ove risulti che:
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabili, quelle in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
 - non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero, se sono stati ottenuti o richiesti: quali e in quale misura).
4. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione il Soggetto beneficiario dovrà presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni attestanti che:
 - trattasi della rendicontazione finale dell'intervento;
 - il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Linea di Intervento prefissati;
 - le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.




5. Le spese effettuate dal Soggetto beneficiario devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali, completi dei codici CUP e CIG. Tali titoli devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità per le attività di verifica e controllo.
6. Per quanto non specificato nel presente Disciplinare, si rinvia all'art. 9 delle "Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013".

Art. 10

Monitoraggio

1. Il Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione dalla Regione, sia su supporto cartaceo, salvo diverse successive disposizioni della Regione.
2. Il Soggetto beneficiario si obbliga a presentare le seguenti relazioni di monitoraggio con annessa rendicontazione delle spese sostenute:
 - una relazione preliminare, redatta secondo la scheda informativa contenuta sul MIRWEB e debitamente documentata, riferita alle modalità e fasi di espletamento delle procedure di affidamento;
 - una relazione intermedia, contenente, tra l'altro, la relativa rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, oltreché, ove possibile, un report fotografico attestante l'avanzamento e/o l'esecuzione della prestazione/fornitura e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità, redatte tenendo conto della scheda informativa fornita sul MIRWEB, riferite alle tipologie di spesa sostenute nella realizzazione dell'intervento;
 - una relazione finale contenente, tra l'altro, le informazioni ricapitolative in merito all'esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi contrattuali ed alle eventuali modifiche del contratto intervenute.
3. In assenza di avanzamento della spesa, il Soggetto beneficiario deve comunicarne la circostanza, illustrandone le motivazioni.
4. In presenza di avanzamento della spesa, la rendicontazione deve riportare:
 - a) la dichiarazione, sottoscritta dal RUP, attestante che le spese rendicontate sono ammissibili ed effettivamente sostenute dal Comune;
 - b) una eventuale richiesta di erogazione.

11/15



5. In assenza di domanda di pagamento con relativa rendicontazione della spesa non si procede ad alcuna liquidazione. Nell'eventualità che per 12 mesi consecutivi non vi sia nessuna domanda di pagamento a valere sull'operazione finanziata e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa, il Responsabile della Linea di Intervento, previa diffida, procede alla revoca dell'ammissione a contribuzione finanziaria e al recupero delle eventuali somme già versate.
6. Per quanto non specificato nel presente Disciplinare, si rinvia all'art. 19 delle "Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013".

Art. 11

Verifica di conformità

1. Le forniture di beni e servizi sono soggette alle verifiche di conformità prescritte per legge o per contratto, nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento attuativo DPR n. 207/2010.

Art. 12

Affidamento di incarichi per servizi

1. L'affidamento di incarichi per servizi a soggetti terzi deve essere attuato in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica e la scelta deve essere motivata in base a criteri tecnici ed economici, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. In particolare, per i contratti sotto soglia comunitaria si applicano gli articoli dal 121 al 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 13

Informazione e pubblicità

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad informare il pubblico circa il finanziamento ottenuto dal P.O. FESR Puglia 2007/2013. In particolare, sui beni acquistati e le cui spese sono presentate a rendicontazione, ai fini di una immediata identificazione degli stessi, devono essere apposte delle etichette indicanti in modo chiaro e indelebile:
 - logo UE;
 - codice del Progetto;
 - numero di registrazione nel registro degli inventari del Soggetto beneficiario;
 - indicazione dello specifico Programma Operativo.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Disciplinare, si rinvia alle istruzioni relative agli obblighi di informazione e pubblicità contenute nel "Vademecum per i beneficiari



REGIONE PUGLIA



STRUTTURA DI GESTIONE PO FESR 2007-2013 ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.3

(Infrastrutture, Acquisizione di Beni e Servizi)", adottato con D.D. n. 195/2010 dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007/2013.

Art. 14

Vincolo di destinazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006, le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i 5 anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali che:
 - a) ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - b) siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.

Art. 15



Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in qualunque momento e in ogni fase della realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei contratti.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
3. Come già indicato all'art. 3 comma 1, il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 anni successivi alla chiusura procedurale del Programma.

Art. 16

Revoca e recupero dei finanziamenti

1. La revoca della contribuzione finanziaria e/o il recupero delle somme eventualmente già erogate si rende necessario nelle seguenti circostanze:
 - a) in caso di verifica del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevante;
 - b) nel caso in cui, a seguito di controlli operati dalle strutture di gestione o di quelle di audit ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari amministrativi o penali, risultano accertate a

  13/15



STRUTTURA DI GESTIONE PO FESR 2007-2013
ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.3

- carico dei soggetti beneficiari irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni finanziate;
- c) nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi il Soggetto beneficiario di un contributo finanziario non avanzi nessuna domanda di pagamento a valere sull'operazione finanziata e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa;
 - d) se, in sede di omologazione della spesa rendicontata dal Soggetto beneficiario, venga accertata la non ammissibilità, per qualsiasi motivo, di parte della stessa, comunque superiore alla quota di riserva del 5% del finanziamento da erogare con il provvedimento di omologazione;
 - e) in caso di mancato avvio o mancato completamento dell'intervento ammesso a contributo finanziario, per il quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso.
2. In detti casi, il Responsabile della Linea di Intervento procede, previa diffida nel caso della lettera c), alla revoca totale o alla revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili e ad attivare le procedure di recupero delle eventuali somme già versate indebitamente, ai sensi dell'art.72 della L.R. 16 novembre 2001, n.28 e successive modifiche e integrazioni.
 3. In caso di revoca totale della contribuzione finanziaria o di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le spese irregolari o comunque non ammissibili restano a totale carico del Soggetto beneficiario.
 4. Nel caso di revoca il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
 5. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 17

Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti fornitori dei beni e servizi.
3. I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.



REGIONE PUGLIA



STRUTTURA DI GESTIONE PO FESR 2007-2013
ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.3

Art. 18

Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Disciplinare, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea con i seguenti Regolamenti comunitari:
 - Regolamento CE n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
 - Regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;
 - Regolamento CE n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006.
2. Si rimanda, in particolare, alle norme comunitarie che impongono il rispetto della normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione dell'operazione (art.6 Trattato UE e artt.16 e 17 Regolamento CE 1083/2006) e il divieto di doppio finanziamento delle attività (art.13 Regolamento CE 1828/2006).
3. Si rinvia, inoltre, alle disposizioni di cui alle "Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013", così come modificate, integrate e specificate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 651/2010.

Bari, 25/10/2012

Per il Soggetto beneficiario,
il legale rappresentante o il suo delegato

Per la Regione Puglia,
il Dirigente del Servizio Risorse Naturali
Responsabile della Linea di Intervento 2.3